

rie ed al trattamento economico fondamentale ed accessorio dello stesso, debbono essere sottoposti alla preventiva approvazione dei Ministeri della salute e dell'economia;

Visto il programma operativo 2010-2012 per la prosecuzione del Piano di contenimento e di riqualificazione del sistema sanitario regionale 2007-2009, richiesta ai sensi dell'art. 11 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010 n. 122, approvato dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 497 del 30 dicembre 2010 e reso esecutivo con D.A. del 30 dicembre 2010;

Considerato che la Regione è tenuta all'attuazione del Programma operativo 2010-2012, al cui progressivo completamento è subordinata l'erogazione da parte dello Stato delle residue risorse economiche concordate ammontanti, in relazione all'adempimento della messa a norma dei Protocolli d'intesa con le Università, a 320 mln di euro;

Vista la nota n. 113-P del 28 giugno 2012 con la quale i Ministeri della salute e dell'economia, nell'ambito dell'attività di verifica dell'attuazione dei programmi operativi adottati in prosecuzione del piano di rientro dai deficit sanitari, hanno chiesto l'acquisizione di chiarimenti sugli effetti finanziari derivanti dagli accordi quadro con l'Università di Catania, Palermo e Messina ed il riscontro fornito dall'Assessorato con prot. n. 52937 del 4 luglio 2012;

Vista la nota assessoriale prot. n. 58244 del 24 luglio 2012 con la quale, a seguito di un ricorso al T.A.R. Sicilia proposto dalle componenti universitarie di alcune organizzazioni sindacali avverso il suddetto accordo quadro, è stato ritenuto opportuno sospendere, fino all'esito del ricorso, l'operatività del paragrafo 2 dell'accordo medesimo;

Considerato che in sede di riunione congiunta del 24 luglio 2012 il tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali con il comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza ha invitato la Regione a revocare gli accordi quadro con l'Ateneo di Catania, Messina e Palermo per contrasto con il Piano di rientro e la legislazione vigente, poiché trasferiscono al S.S.R., per la parte concernente il trattamento fondamentale del personale, costi che la normativa vigente pone a carico dell'Università senza il trasferimento delle relative risorse economiche e senza assicurazione circa la contestuale riduzione degli organici della stessa Università;

Considerato che la suddetta posizione è stata confermata anche in sede di tavolo "sanità e previdenza" nell'ambito dei lavori relativi al piano di stabilizzazione della Regione nel corso della riunione del 2 agosto 2012;

Vista la nota assessoriale n. 67254 dell'11 settembre 2012, con la quale è stato comunicato all'Università di Messina ed all'Azienda ospedaliera universitaria G. Martino di Messina che i Ministeri affiancanti la Regione, ai sensi del comma 6 dell'art. 3 del citato accordo attuativo del Piano di rientro, non hanno approvato il summenzionato accordo quadro e che, per l'effetto, si sarebbe proceduto alla revoca in autotutela del relativo D.A. di approvazione e dei suoi atti presupposti;

Ritenuto, pertanto, di dovere revocare in autotutela il D.A. 16 febbraio 2012 n. 290/12 di approvazione dell'accordo quadro del 22 dicembre 2011 - sottoscritto dalla Regione e dall'Università degli studi di Messina, con l'adesione dell'Azienda O.U. "G. Martino" di Messina - che costituisce parte integrante dello stesso decreto;

Decreta:

Articolo unico

Per quanto in premessa specificato, è revocato in autotutela il D.A. 16 febbraio 2012, n. 290/12, di approvazione dell'accordo quadro del 22 dicembre 2011 - sottoscritto dalla Regione e dall'Università degli studi di Messina, con l'adesione dell'Azienda O.U. G. Martino di Messina - che costituisce parte integrante dello stesso decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana per la sua pubblicazione.

Palermo, 4 ottobre 2012.

RUSSO

(2012.42.3077)102

DECRETO 8 ottobre 2012.

Recepimento dell'Intesa Stato-Regioni, recante "Documento tecnico di indirizzo per ridurre il carico di malattia del cancro, anni 2011/2013".

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.P.C.M. 29 novembre 2001 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009, recante "Norme per il riordino del servizio sanitario regionale";

Vista l'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 10 febbraio 2011 ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 sul documento recante "Documento tecnico di indirizzo per ridurre il carico di malattia del cancro, anni 2011-2013";

Ritenuto di dover recepire nella Regione siciliana il documento di cui all'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 10 febbraio 2011 "Documento tecnico di indirizzo per ridurre il carico di malattia del cancro, anni 2011-2013";

Decreta:

Art. 1

È recepito nella Regione siciliana il documento di cui all'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 10 febbraio 2011, recante "Documento tecnico di indirizzo per ridurre il carico di malattia del cancro, anni 2011-2013".

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 8 ottobre 2012.

RUSSO

(2012.42.3030)102

DECRETO 8 ottobre 2012.

Recepimento dell'Intesa Stato-Regioni, concernente "Progetto trapianti di organi solidi in pazienti HIV+".

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.P.C.M. 29 novembre 2001 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009, recante "Norme per il riordino del servizio sanitario regionale";

Vista l'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 20 aprile 2011 ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 sul documento recante "Progetto trapianti di organi solidi in pazienti HIV+";

Ritenuto di dover recepire nella Regione siciliana il documento di cui all'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 20 aprile 2011 "Progetto trapianti di organi solidi in pazienti HIV+";

Decreta:

Art. 1

È recepito nella Regione siciliana il documento di cui all'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 20 aprile 2011 "Progetto trapianti di organi solidi in pazienti HIV+".

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 8 ottobre 2012.

RUSSO

(2012.42.3030)102

DECRETO 10 ottobre 2012.

Centralizzazione dei farmaci antitumorali.

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale";

Visto il decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n.10;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione";

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 "Norme per il riordino del servizio sanitario regionale";

Viste le "Linee guida per la sicurezza e la salute dei lavoratori esposti a chemioterapici antitumorali in ambiente sanitario" approvate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 5 agosto 1999 pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 7 ottobre 1999, che indicano:

— l'importanza di una struttura "centralizzata per impedire lo svolgimento senza controllo di attività a rischio":

- le caratteristiche degli arredi e dei locali;
- i sistemi di prevenzione ambientale;
- i dispositivi di protezione personali;
- le tecniche e le modalità di lavoro con la predisposizione di "procedure" per "preparare i farmaci", il loro trasporto, la somministrazione, la manutenzione e l'intervento in caso di "contaminazione accidentale";

— lo smaltimento dei rifiuti.;

Visto il decreto assessoriale agosto 2003 che, nel fornire indirizzi per l'area farmaceutica, già disponeva, al punto 13.2.C - Manipolazione di chemioterapici antitumorali - di cui al relativo allegato tecnico, che "l'attività di manipolazione ed allestimento dei chemioterapici antitumorali va ricondotta, per la sua peculiarità, ad una specifica struttura tecnica denominata unità di manipolazione chemioterapici antitumorali" ai cui operatori "va affidato l'intero ciclo lavorativo: preparazione, stoccaggio, trasporto, somministrazione, smaltimento, eliminazione degli escreti contaminati, manutenzione degli impianti" e che la stessa struttura "Deve provvedere a: - rispondere dal punto di vista normativo alle disposizioni di prevenzione previste nei decreti legislativi 19 settembre 1994, n. 626 e 19 marzo 1996, n. 242; - rispondere alle linee guida per la sicurezza e la salute dei lavoratori esposti a chemioterapici antitumorali in ambiente sanitario emesse dal Ministero della sanità con provvedimento 5 agosto 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 ottobre 1999 n. 326 ed alle indicazioni contenute nel Piano sanitario regionale; - garantire la qualità della preparazione farmaceutica circa la sterilità del prodotto finito; - ridurre il più possibile gli errori di allestimento attraverso il ricorso a protocolli operativi; - ottemperare alla necessità di ridurre i rischi derivanti dall'esposizione degli operatori ai farmaci citotossici; - porre in essere tutti gli interventi necessari a realizzare il minimo spreco dei farmaci; - promuovere e collaborare alla realizzazione di progetti di ricerca clinica, epidemiologica e farmaco-economica in campo oncologico; - formazione del personale sanitario e parasanitario addetto";

Vista la raccomandazione n. 7/2007 per la prevenzione della morte, coma o grave danno derivati da errori in terapia farmacologica del Ministero della salute;

Visto il Piano sanitario regionale "Piano della salute 2011-2013";

Posto che le strutture sanitarie eroganti chemioterapia antitumorale sono tenute, come da disposizioni legislative e regolamentari, alla istituzione, al loro interno, di una specifica Unità farmaci antitumorali (U.F.A.) ai cui operatori affidare l'intero ciclo lavorativo riguardante la manipolazione dei farmaci antitumorali (approvvigionamento, dispensazione, allestimento delle terapie oncologiche, smaltimento dei residui e degli escreti contaminati), nonché all'adozione di adeguati strumenti di protezione e misure di prevenzione che consentano di raggiungere e mantenere adeguati standards di sicurezza, a tutela tanto del personale sanitario quanto del paziente;

Considerato che la farmacopea ufficiale - XII edizione assimila l'attività di manipolazione di farmaci antitumorali all'attività di galenica magistrale e quindi prevede specifici requisiti di sicurezza e qualità che possono essere assicurati attraverso la realizzazione di un processo controllato e validato che un'Unità farmaci antitumorali (U.F.A.) deve garantire;

Considerato che tra i fattori contribuenti il verificarsi di gravi eventi avversi occorsi è emersa la mancanza della centralizzazione delle attività di preparazione dei farmaci antitumorali;

Considerato che le indicazioni per la centralizzazione dei farmaci antitumorali risultino attualmente applicate in modo disomogeneo tra le varie strutture erogatrici del servizio sanitario regionale, nonostante le linee guida approvate dalla Conferenza Stato-Regioni siano vigenti già da diversi anni;